



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 48 DEL 31 DICEMBRE 2015

OGGETTO: DGR 750/2015 *“Attuazione dell’art. 8, comma 1, della L.R. 23/2007 come modificata dalla L.R. 43/2012. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati”*. Assegnazione alle Aziende ULSS degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 relativi agli anni 2013 e 2014: spese correnti per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si rinvia a successivo provvedimento il riparto degli introiti per la realizzazione di interventi di formazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Approvazione del riparto tra le Aziende ULSS degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs. 758/94 (Art. 8, comma 1° L.R. 23/07) in conformità ai criteri definiti con la DGR 750/2015.

Il decreto prevede l’impegno di € 2.983.147,88= proveniente dagli introiti accertati in entrata negli anni 2013-2014 a seguito di pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs 758/94 (art. 13, comma 6 D.Lgs. 81/08 e art. 8, comma 1 e 1bis L.R. 23/07).

IL DIRETTORE  
SEZIONE PREVENZIONE E SANITA’ PUBBLICA

**RAMMENTATO che:**

- in applicazione dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, con Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, è stato modificato l’art. 8 della Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 23. Con riferimento allo sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), l’introduzione dei commi 1 e 1-bis ha disposto che l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 e degli articoli 14, comma 8 e 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, integri l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle Aziende ULSS e sia attribuito annualmente a ciascuna Azienda ULSS in proporzione alle somme derivate dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), delle sanzioni ricollegate all’accertamento di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in esecuzione delle citate modifiche alla previgente disciplina, con decorrenza dal 2014 - relativamente cioè agli importi introitati nel corso dell’anno 2013 e seguenti – detti importi vengono accertati dalla Regione Veneto in entrata nel capitolo 7944 *“Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro – Art. 21, c. 2, D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 – Art. 14, c. 8, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81”* e confluiscono nei capitoli di uscita: 101818 *“Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari – Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro – Trasferimenti correnti (Art. 8,c.1, L.R. 16/08/2007 n. 23 – Art. 20 c.1, P.to B. lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”* e 102319 *“Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari – Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro – Contributi agli investimenti (Art. 8,c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23 – Art. 20 c.1, P.to B. lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

- gli importi accertati in entrata nel capitolo 7944 provenienti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs 758/94 (art. 13, comma 6 D.Lgs. 81/08 e art. 8, comma 1 e *1bis* L.R. 23/07) sono pari a: € 2.889.977,37 relativi agli introiti accertati in entrata nell'anno 2013 e di € 2.584.744,45 relativi agli introiti accertati in entrata nell'anno 2014.
- tali importi sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività:
  - per la quota di un terzo: *“a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*;
  - per la quota di un terzo: *“alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*.

**PRESO ATTO** che, la deliberazione n. 750/2015, dispone che all'impegno ed alla liquidazione a favore delle Aziende ULSS degli importi derivanti dalle sanzioni ricollegate all'accertamento di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, accertati in entrata nel capitolo 7944 *“Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro – Art. 21, c. 2, D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 – Art. 14, c. 8, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81”* negli anni 2013 e 2014 provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

**VISTA** la D.G.R. n. 2727 del 24 dicembre 2012 ad oggetto: *“DGR n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011”*, trattandosi di finanziamenti regionali a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011 gli importi oggetto di liquidazione sono da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a *“Regione Veneto Sanità”* n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia – Banca d'Italia.

**VISTO** il D.Lgs 118/2011.

**VISTO** il D.Lgs 126/2014.

**VISTA** la L.R. n. 7/2015 di approvazione della legge di bilancio 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e richiamata la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 *“Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 - 2017”*.

**VISTA** la DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 e successive modifiche, che approva le Linee Guida regionali attuative del Decreto Legislativo n. 118/2001 per la gestione sanitaria accentrata (GSA).

**VISTA** la DGR n. 480 del 7 aprile 2015 *“Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20 – Definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015”*.

## DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni espresse nelle premesse, che l'utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro attribuiti con il presente provvedimento alle Aziende ULSS ai sensi dell'Art.8, comma *1bis* della L.R. 16 agosto 2007 e s.m.i. sia finalizzata:
  - a. per la quota di un terzo a *“... garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*, tale quota è destinata al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza individuati per ciascuna Azienda ULSS nell'ambito delle finalità del Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al DPCM 17.12.2007, del Piano Nazionale Edilizia 2008-2010, del Piano Nazionale di prevenzione in Agricoltura e Silvicoltura 2009-2011, dal Piano Nazionale Prevenzione approvato con Intesa CSR n. 156 del 13 novembre 2014 e del Piano Regionale per la Prevenzione;

- b. per la quota di un terzo alla “... *realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, sarà finalizzata al finanziamento di iniziative per la promozione della salute negli ambienti di lavoro, nelle scuole e a favore dei lavoratori autonomi, per tirocini formativi e professionalizzanti e altre iniziative di sostegno alle imprese. Le iniziative andranno condivise con il Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008;
2. di dare atto che, con successivo provvedimento verranno individuate le modalità di erogazione del finanziamento per la formazione;
  3. di impegnare con il presente atto la somma di € **2.983.147,88** sul capitolo **101818** “*Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari – Utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro – Trasferimenti correnti (Art. 8,c.1, L.R. 16/08/2007 n. 23 – Art. 20 c.1, P.to B. lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)*”, **Art. 002**, Codice V, **Livello U.1.04.01.02.020**, “*Trasferimenti correnti a aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale*”, - **Codice SIOPE**: Codice bilancio **1 05 03** - codice gestionale **1538**; natura della spesa: debito non commerciale, del bilancio annuale di previsione che presenta la necessaria disponibilità di spesa;
  4. di liquidare alle Aziende ULSS gli importi di cui ai precedenti punti nella misura dettagliata nell’**Allegato A**), che si riferiscono all’utilizzo della quota dei proventi derivanti da infrazioni;
  5. le Aziende Ulss dovranno inviare alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica una relazione entro il 30 giugno 2017 circa le attività avviate con l’utilizzo delle somme erogate;
  6. di dare atto che ai fini della liquidazione la somma di cui al precedente punto sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a “Regione Veneto sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria provinciale Sezione di Venezia -Banca d’Italia;
  7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  8. di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  9. di trasmettere il presente decreto per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dr.ssa Giovanna Frison



REGIONE DEL VENETO

Riparto finanziamenti introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 relative agli anni 2013 e 2014 (spese correnti). Esclusa la formazione

| Azienda Ulss | Quota per il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |              | Quota per la realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |              | Importa da Impegnare e liquidare sul capitolo 101818 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|              | €                                                                                                                                 | 37.646,45    | €                                                                                                                                              | 37.646,45    | €                                                    |
| 1            | €                                                                                                                                 | 37.646,45    | €                                                                                                                                              | 37.646,45    | 75.292,90                                            |
| 2            | €                                                                                                                                 | 43.587,72    | €                                                                                                                                              | 43.587,72    | 87.175,43                                            |
| 3            | €                                                                                                                                 | 35.801,57    | €                                                                                                                                              | 35.801,57    | 71.603,13                                            |
| 4            | €                                                                                                                                 | 34.288,38    | €                                                                                                                                              | 34.288,38    | 68.576,75                                            |
| 5            | €                                                                                                                                 | 23.581,75    | €                                                                                                                                              | 23.581,75    | 47.163,50                                            |
| 6            | €                                                                                                                                 | 85.756,24    | €                                                                                                                                              | 85.756,24    | 171.512,48                                           |
| 7            | €                                                                                                                                 | 63.624,12    | €                                                                                                                                              | 63.624,12    | 127.248,24                                           |
| 8            | €                                                                                                                                 | 76.053,74    | €                                                                                                                                              | 76.053,74    | 152.107,47                                           |
| 9            | €                                                                                                                                 | 172.488,97   | €                                                                                                                                              | 172.488,97   | 344.977,94                                           |
| 10           | €                                                                                                                                 | 37.440,63    | €                                                                                                                                              | 37.440,63    | 74.881,26                                            |
| 12           | €                                                                                                                                 | 67.829,36    | €                                                                                                                                              | 67.829,36    | 135.658,72                                           |
| 13           | €                                                                                                                                 | 55.549,07    | €                                                                                                                                              | 55.549,07    | 111.098,13                                           |
| 14           | €                                                                                                                                 | 15.293,28    | €                                                                                                                                              | 15.293,28    | 30.586,56                                            |
| 15           | €                                                                                                                                 | 67.947,90    | €                                                                                                                                              | 67.947,90    | 135.895,80                                           |
| 16           | €                                                                                                                                 | 144.148,16   | €                                                                                                                                              | 144.148,16   | 288.296,32                                           |
| 17           | €                                                                                                                                 | 81.594,90    | €                                                                                                                                              | 81.594,90    | 163.189,80                                           |
| 18           | €                                                                                                                                 | 78.215,92    | €                                                                                                                                              | 78.215,92    | 156.431,84                                           |
| 19           | €                                                                                                                                 | 15.227,46    | €                                                                                                                                              | 15.227,46    | 30.454,92                                            |
| 20           | €                                                                                                                                 | 222.898,97   | €                                                                                                                                              | 222.898,97   | 445.797,94                                           |
| 21           | €                                                                                                                                 | 83.444,10    | €                                                                                                                                              | 83.444,10    | 166.888,19                                           |
| 22           | €                                                                                                                                 | 49.155,28    | €                                                                                                                                              | 49.155,28    | 98.310,56                                            |
| Totale       | €                                                                                                                                 | 1.491.573,94 | €                                                                                                                                              | 1.491.573,94 | 2.983.147,88                                         |